

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 049/CSA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma l'8 novembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Italo Pappa, Dott. Roberto Vitanza, Dott. Francesco Cerini, Prof. Pieremilio Sammarco – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO DELL'A.S.D. SALENTO WOMEN SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.1.2019 AL SIG. DE LORENZIS PASQUALE INFLITTA SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/PESCARA CALCIO FEMMINILE DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Salento Women Soccer di Cavallino (Lecce).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. SALENTO WOMEN SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.11.2018 AL SIG. D'AMICO SERGIO INFLITTA SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/PESCARA CALCIO FEMMINILE DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Salento Women Soccer di Cavallino (Lecce).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'U.S. SAVOIA 1908 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVOIA/TARANTO DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Savoia 1908 A.S.D. di Torre Annunziata (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANFRELLOTTI SALVATORE SEGUITO GARA ACIREALE/SANTACALDESE DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018)

La C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Acireale 1946 di Acireale (Catania) ridetermina la sanzione della squalifica in 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'U.S. PALMESE 1912 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 28.11.2018 INFLITTA AL SIG. ESPOSITO NICOLA SEGUITO GARA PALMESE/PORTICI DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Palmese 1912 A.S.D. di Palmi (Reggio Calabria).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL'U.S. PALMESE 1912 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA PALMESE/PORTICI DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018)

La C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Palmese 1912 A.S.D. di Palmi (Reggio Calabria) annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Avv. Daniela Morgante, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

7. RICORSO DEL CASTIADAS CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTIADAS CALCIO/TRASTEVERE CALCIO DEL 23.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 10.10.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Castiadas Calcio di Castiadas (Cagliari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELL'A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-6 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FENICE VENEZIAMESTRE/CITTA' DI MESTRE DEL 13.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 190 del 25.10.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Fenice Veneziamestre di Marghera (Venezia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DEL SANTARCANGELO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GALLOPPA DANIELE SEGUITO GARA MONTEGIORGIO/SANTARCANGELO DEL 24.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 25.10.2018)

La C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Santarcangelo Calcio S.r.l. di Santarcangelo (Rimini) ridetermina la sanzione della squalifica in 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DELL'U.S.D. CARAVAGGIO SSD RL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAMBARINI EDOARDO SEGUITO GARA CARAVAGGIO/VIRTUS BERGAMO DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018)

La C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Caravaggio SSD RL di Caravaggio (Bergamo) ridetermina la sanzione della squalifica in 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Avv. Fabio Di Cagno, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio

11. RICORSO DEL FOOTBALL MILAN LADIES AVVERSO LE SANZIONI:

- **PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3;**
- **INIBIZIONE FINO AL 31.10.2018 ALLA SIG. MARIA LUIGIA PIGATTO,**

INFLITTE SEGUITO GARA FOOTBALL MILAN LADIES/AREZZO DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 14/DCF del 17.10.2018)

La C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Football Milan Ladies di Milano ripristina il risultato conseguito sul campo di 3-1. Ridetermina la sanzione nell'ammenda di € 50,00. Limita la sanzione dell'inibizione al presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

12. RICORSO DELL'A.S.D. FEMMINILE INTER MILANO AVVERSO LE SANZIONI:

- **PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3;**
- **INIBIZIONE FINO AL 31.10.2018 ALLA SIG. BARESI SIMONE RENATO,**

SEGUITO GARA MOZZONICA/FEMMINILE INTER MILANO DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 15/DCF del 17.10.2018)

La C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Femminile Inter di Milano ripristina il risultato conseguito sul campo di 0-1. Ridetermina la sanzione nell'ammenda di € 50,00. Limita la sanzione dell'inibizione al presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

13. RICORSO DELL'A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPEZIA CALCIO FEMMINILE/NOVESE CALCIO FEMMINILE DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Spezia Calcio Femminile di La Spezia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

14. RICORSO DELL'A.S.D. NAPOLI FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE DI GIORNI 14 AL SIG. PALMIERI ITALO;**

INFLITTE SEGUITO GARA NAPOLI FEMMINILE/APRILIA RACING FEMMINILE DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Napoli Calcio Femminile di Napoli ridetermina la sanzione nell'ammenda di € 50,00. Limita la sanzione dell'inibizione al presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

15. RICORSO DELL'A.S.D. APRILIA RACING FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLI FEMMINILE/APRILIA RACING FEMMINILE DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Aprilia Racing Femminile di Aprilia (Latina).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

16. RICORSO DELL'A.S.D. VAPA VIRTUS NAPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GRIFONE GIALLOVERDE/VAPA VIRTUS NAPOLI DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Vapa Virtus Napoli di (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

17. RICORSO DELL'EMPOLI LADIES F.B.C. AVVERSO LE SANZIONI:

- **PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3;**
- **INIBIZIONE FINO AL 31.10.2018 AL SIG. LANDI MARCO,**

SEGUITO GARA AREZZO/EMPOLI DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 15/DCF del 17.10.2018)

La C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Empoli Ladies F.B.C. di Empoli (Firenze) ripristina il risultato conseguito sul campo 1-4. Ridetermina la sanzione nell'ammenda di € 50,00. Limita la sanzione dell'inibizione al presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

18. RICORSO DELL'U.S.D. CAMPOMORONE LADY AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **INIBIZIONE FINO ALL'8.11.2018 AL SIG. ROSSI OSVALDO,**

INFLITTE SEGUITO GARA CAMPOMORONE LADY/JUVENTUS FEMMINILE DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 25 del 25.10.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Campomorone Lady di Ceranesi (Genova) ridetermina la sanzione nell'ammenda di € 50,00. Limita la sanzione dell'inibizione al presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IV COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Dott. Roberto Vitanza, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio

19. RICORSO DELL'A.C. MILAN S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CONTI ANDREA SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM MILAN/CHIEVO VERONA DEL 3.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 6.11.2018)

La C.S.A. sentito l'arbitro, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società A.C. Milan S.p.A. di Milano.

Trasmette gli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

20. RICORSO DELL'A.C. MILAN S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 15.11.2018 INFLITTA AL SIG. MALDINI PAOLO SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM MILAN/CHIEVO VERONA DEL 3.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 6.11.2018)

La C.S.A. sentito l'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società A.C. Milan S.p.A. di Milano ridetermina la sanzione dell'inibizione al presofferto. Commuta il residuo nell'ammenda di € 1.000,00.

Trasmette gli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma l'8 novembre 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina